



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

30 AGOSTO 2017

DELIBERAZIONE N. 617 DEL _____

ALLEGATO A

**CONVENZIONE TRA LA A.S.L. V.C.O. E LA BIOCHEMICAL s.r.l. PER L'ATTIVITA'
CORRELATA ALLA RICHIESTA DI ESAMI STRUMENTALE DI
RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI CORRELATE AGLI OBBLIGHI PREVISTI
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA
SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA NEI
LUOGHI DI LAVORO**

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL V.C.O. (di seguito per la presente convenzione denominata ASL), con Sede Legale in Omegna, Via Mazzini, 117 (partita IVA 00634880033), legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO, ivi domiciliato per la carica;

E

La BIOCHEMICAL s.r.l., con Sede a Domodossola in Via Girola, 3 – P. IVA 00605830033 legalmente rappresentata dal legale rappresentante e denominata per il presente atto "Committente";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

L'ASL si impegna a garantire l'effettuazione di esami di radiodiagnostica per immagini a personale dipendente di altre ditte/Aziende che si rivolgono alla BIOCHEMICAL per l'effettuazione di un pacchetto di prestazioni correlate ai controlli sanitari di cui al D.Lgs. 81/2008, con l'ausilio del personale Dirigente Medico in servizio presso la SOC Radiologia dell'ASL VCO.

L'iter procedurale-organizzativo è affidato alla Direzione Sanitaria ospedaliera che darà corso all'organizzazione delle prestazioni convenzionate, che comunicherà tempestivamente alla SOC Risorse Economico Finanziarie gli oneri correlati al fine dell'emissione della fatturazione conseguente.

ART. 2 – Modalità di esecuzione dell'attività

L'ASL VCO consente ai Dirigenti Medici della SOC di Radiodiagnostica a rapporto esclusivo di svolgere l'attività di cui al precedente articolo fuori dell'orario di servizio nel rispetto dell'art. 55 comma 1 d) del C.C.N.L. della Dirigenza Medico Veterinaria, della L. 120/07 concernente tra l'altro l'attività libero professionale e del vigente regolamento libero professionale aziendale per il personale dipendente

La committente è tenuta a far pervenire alla Direzione Sanitaria del Presidio di Verbania e Domodossola la richiesta, da parte del medico competente delle ditte/Aziende esterne, degli esami da effettuarsi in regime convenzionale.

I Dirigenti Medici della SOC Radiologia dell'ASL VCO si impegnano a svolgere l'attività diagnostica, al di fuori dell'orario di servizio come già sopra precisato.

Sarà cura della SOC Radiologia comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera l'avvenuta effettuazione degli esami oggetto del presente disciplinare al fine di dar luogo alla valorizzazione delle prestazioni da trasmettere sollecitamente alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e Patrimonio per l'emissione della fattura.

I referti degli esami saranno consegnati a personale dipendente della committente delegato dalla stessa a tale compito.

ART. 3 – Obblighi del committente

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione la prestazione verrà comunque addebitata al committente

ART. 4 – Tariffe e copertura assicurativa

Per tutto quanto sopra esposto la Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nella presente convenzione, le tariffe sotto riportate :

codice regionale 87.44.1 – rx torace	€ 31,00
---	----------------

Gli eventuali esami effettuati precedentemente alla stipula dell'atto convenzionale saranno fatturati in osservanza del presente disciplinare

ART. 5 - Fatturazione

Per le prestazioni effettuate nell'ambito del regimen convenzionale l'ASL VCO emetterà le relative fatture. La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge.

ART. 6 – Trattamento dati personali

Le parti garantiscono che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i propri operatori manterranno la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ed in esecuzione della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Committente e l'ASL rendono noto che i dati che vanno reciprocamente utilizzati sia per la stipula della presente convenzione che per l'esecuzione delle prestazioni saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avente per oggetto i "Diritti dell'interessato"

ART. 7 – Durata

La presente convenzione ha validità annuale per l'intero anno 2017 con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. Il rinnovo dovrà essere oggetto di apposito provvedimento delle parti.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DELIBERAZIONE N. ____ DEL _____

ART. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e le cui spese sono a carico del richiedente

ART. 9 – Imposta di registro e bollo

Agli effetti dell'imposta di registro si invoca l'esenzione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.86 n. 131.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 – tabella B – allegata al DPR 642/72 così come modificato dal DPR n. 955/92

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna

**PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
IL DIRETTORE GENERALE**

Dr.Giovanni CARUSO

**PER LA DITTA BIOCHEMICAL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**